



COMUNE DI LAPIO
(Provincia di Avellino)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 63 DEL 08.07.2019

OGGETTO: Direttive alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica per la Contrattazione Decentrata Integrativa (CDI) - Parte Economica anno 2019.

L'anno 2019, il giorno 08 del mese di luglio, alle ore 10.00 ed in prosieguo, nella Sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata come per legge. Presiede l'adunanza il Sindaco, Dott.ssa Maria Teresa Lepore, e sono rispettivamente presenti e/o assenti i seguenti signori :

		Presente	Assente
1	LEPORE MARIA TERESA - Sindaco	X	
2	CARBONE PASQUALE- Vice-Sindaco	X	
3	IOVINE ERNESTO - Assessore		X

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Armando Orciuoli , incaricato della redazione del verbale. Il Sindaco, dott.ssa Lepore Maria Teresa, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti a trattare l'argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale

PREMESSO che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;

VISTO il Titolo II del predetto CCNL che disciplina i sistemi di relazioni sindacali articolati nei seguenti nuovi modelli relazionali: partecipazione (informazione e confronto) e contrattazione integrativa;

VISTO l'art. 7 del nuovo CCNL 2016-2018 sottoscritto il 21.05.2018, rubricato "*Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie*", nel quale è stabilito che la contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dallo stesso contratto nazionale tra la delegazione sindacale e la delegazione datoriale (cd. delegazione di parte pubblica), per la trattazione delle materie di seguito elencate nel comma 4 dello stesso articolo di seguito riportate:

"a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo;

b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;

\ c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;

d) l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;

e) l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 56-quinques, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;

f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinques comma 1;

g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;

h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;

i) l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità prevista dall'art. 24, comma 1;

j) la correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;

k) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 24, comma 3 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale pluri mensile;

l) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 23, commi 2 e 4, in merito, rispettivamente, all'arco temporale preso in considerazione per l'equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese;

m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;

n) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 53, comma 2;

o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell'art. 38-bis del CCNL del 14.9.2000;

p) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;

q) l'elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multiperiodale, ai sensi dell'art. 25, comma 2;

r) l'individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell'art. 22, comma 2;

s) l'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art. art. 38 del CCNL del 14.9.2000;

t) l'incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle

risorse del Fondo di cui all'art. 67;

u) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;

v) il valore dell'indennità di cui all'art. 56-sexies, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;

z) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall'art. 23, comma 8, in materia di turni di lavoro notturni. ”

VISTO Part. 8 del citato CCNL del 21.05.2018, in base al quale in ciascun Ente le parti (parte sindacale e parte datoriale) stipulano il Contratto Decentrato Integrativo normativo di durata triennale sulle materie indicate al Part. 7, comma 4, e negoziano le risorse finanziarie decentrate disponibili di cui al Part. 67 con cadenza annuale nel rispetto della disciplina e degli utilizzi di cui al Part. 68 dello stesso CCNL;

DATO ATTO che il Fondo delle Risorse Decentrate è determinato annualmente dagli Enti, nel rispetto della disciplina contenuta nel vigente CCNL in specie Part. 67 del CCNL 21.05.2018 sopra richiamato, nel quale dopo aver confermato le modalità di costituzione del Fondo inserite al Part. 31 del CCNL sottoscritto in data 22/01/2004 che distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima indicata come “Risorse decentrate stabili” e la seconda qualificata come “Risorse decentrate variabili”, è stato introdotto una nuova disciplina per la determinazione del Fondo delle risorse stabili che ricomprende tutte le fonti di finanziamento che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo e delle risorse variabili che ricomprende importi qualificati come eventuali e variabili di anno in anno.

CONSIDERATO che l'art. 68 del CCNL 21/05/2018, recante le Linee generali sull'utilizzo del Fondo delle risorse decentrate, ha precisato che il Fondo delle risorse stabili deve garantire prioritariamente il finanziamento degli istituti stabili secondo la vigente disciplina contrattuale, come di seguito indicato:

- a) Progressione economica nella categoria al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e quelle programmate in sede di contrattazione decentrata integrativa per i successivi anni;
- b) Quota di incremento della indennità di comparto nella misura indicata nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D allegata all'art. 33, comma 4, lett. b) del CCNL 22.01.2004;

EVIDENZIATO CHE:

- ai sensi dell'art. 40, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 "La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23.10.1992, n. 421 ”;

- ai sensi del comma 3-bis dell'art. 40 del citato decreto “la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono”;

- il comma 3-quinquies del medesimo art. 40 precisa che “le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione e che nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”;

DATO ATTO, pertanto, che in tale materia la contrattazione collettiva deve rispettare i principi di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009, il cui art. 18, comma 1, dispone che “le amministrazioni

pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l' utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera”;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter del D.Lgs. n. 165/2001 “nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo e qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l' amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40 bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo;

RICHIAMATO Tari 23, comma 2, del D.lgs. n. 75 del 25.05.2017, con il quale si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

VISTO l'art. 16, del CCNL 2016/2018 del 21.05.2018, rubricato “*Progressione economica all'interno della categoria*”, nel quale è stabilito quanto segue:

- all' interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l'acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste;
- la progressione economica, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche di quanto previsto al comma 6 dello stesso articolo;
- le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance - individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi;

CONSIDERATO che la Giunta Comunale intende formulare indirizzi alla delegazione trattante, che hanno come esclusiva finalità quella di:

- Orientare e finalizzare l'azione negoziale della parte pubblica verso determinati Obiettivi, definendo quindi le strategie dell'attività posta in essere dalla Delegazione trattante di parte pubblica;
- Definire i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla Delegazione Trattante la necessaria autonomia nella gestione del confronto;
- Definire gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma dell'Amministrazione, delle scelte di Bilancio, dei Progetti strategici e degli Obiettivi del PEG/Piano della Performance;

Definire le scelte prioritarie che devono presiedere alla quantificazione ed all'utilizzazione delle risorse sia stabili sia variabili.

RITENUTO, quindi, di procedere a impartire alla delegazione trattante di parte pubblica le linee di indirizzo fondamentali di seguito indicate cui attenersi in sede di trattative finalizzate alla stipula del nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale non dirigente del Comune di Lapio per la parte economica anno 2018:

- a) le risorse destinate alla produttività non dovranno essere distribuite in modo indifferenziato e generalizzato, bensì collegate ad effettivi miglioramenti delle *performances* individuali in base al

Sistema di valutazione del personale vigente nell'Ente;

- b) attivare per l'annualità 2019 le progressioni economiche orizzontali, finanziate con risorse stabili, nelle seguenti percentuali del personale in servizio:

- 66,33% Cat.B;
- 33,33% Cat A.

del personale avente diritto che nella valutazione della performance individuale dell' ultimo triennio abbia ottenuto un punteggio la cui media aritmetica non sia inferiore a 25 e che nei tre anni precedenti l'anno di selezione non abbiano ricevuto una valutazione annuale della performance insufficiente o negativa, con il riconoscimento del beneficio per tutte le categorie contemplate nei vecchi contratti, a decorrere dal 01/01/2019, destinate in particolare al personale che abbia maturato alla data del 31.12.2018 almeno 24 mesi di permanenza nella posizione economica in godimento, in base al principio di selettività, in armonia con i sistemi di valutazione della performance adottati dall'Ente e in applicazione dei criteri contenuti nel Regolamento comunale sulle posizioni economiche orizzontali;

- c) assegnare per le progressioni economiche orizzontali da attivare per l'anno 2019 risorse finanziarie per un importo presuntivo non superiore a € 600,00;
- d) introduzione della sezione contrattuale per la Polizia locale, con la previsione di una disciplina volta a cogliere le peculiarità professionali del personale interessato, attraverso, in particolare, l'introduzione di due nuove indennità, una delle quali compensa le funzioni, le responsabilità e il grado rivestito, e l'altra le prestazioni rese sul territorio per i servizi esterni di vigilanza;
- e) confermare le indennità per l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità - ossia lo svolgimento di funzioni di particolare rilevanza -, da attribuire al personale delle categorie B, C e D, tenendo conto dei criteri disciplinati all'art. 70-quinquies del CCNL 21.05.2018, nonché in presenza di atto formale del Responsabile di Area che a monte individui la specifica posizione lavorativa ricoperta e che a consuntivo attesti l'effettivo svolgimento delle funzioni di particolare responsabilità. I valori dovranno essere differenziati in base alle diverse responsabilità assegnate;
- f) dare applicazione all'istituto dell'indennità per particolari condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis del CCNL 21.05.2018, attraverso una verifica puntuale delle singole posizioni lavorative in modo da prevederne la corresponsione solo in presenza di situazioni rientranti nella previsione del CCNL tenendo conto dell'esperienza maturata con riferimento ai soppressi istituti dell'indennità di rischio, disagio e maneggio valori, contenendo o evitando incrementi di spesa a tale titolo rispetto a quanto risultante dal CCDI vigente;
- g) prevedere il lavoro straordinario in modo particolare per il personale della polizia locale disciplinando anche quanto previsto nell'art. 7, comma 4, lett. s), CCNL 2016/2018, nel quale è previsto che per esigenze eccezionali, debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico, il limite massimo individuale di cui all'art. 14, comma 4, del CCNL dell' 1.4.1999 (180 ore) può essere elevato;

VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

PRESO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt 49, comma 1, 147, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.; il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- il CCNL del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;
- e i CCNL del Comparto Regioni Autonomie Locali vigenti;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI IMPARTIRE alla delegazione trattante di parte pubblica le direttive di seguito indicate cui attenersi in sede di trattative finalizzate alla stipula del nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale non dirigente del Comune di Lapio per la parte economica triennio 2019-2021:
 - a) attivare per l'annualità 2019 le progressioni economiche orizzontali, finanziate con risorse stabili, nelle seguenti percentuali del personale in servizio:
 - 66,33% Cat.B;
 - 33,33% Cat A

del personale avente diritto che nella valutazione della performance individuale dell' ultimo triennio abbia ottenuto un punteggio la cui media aritmetica non sia inferiore a 25 punti e che nei tre anni precedenti l'anno di selezione non abbiano ricevuto una valutazione annuale della performance insufficiente o negativa, con il riconoscimento del beneficio per tutte le categorie contemplate nei vecchi contratti, a decorrere dal 01/01/2019, destinate in particolare al personale che abbia maturato alla data del 31.12.2018 almeno 24 mesi di permanenza nella posizione economica in godimento, in base al principio di selettività, in armonia con i sistemi di valutazione della performance adottati dall'Ente e in applicazione dei criteri contenuti nel Regolamento comunale sulle posizioni economiche orizzontali;

- b) assegnare per le progressioni economiche orizzontali da attivare per l'anno 2019 risorse finanziarie per un importo presuntivo non superiore a € 600,00;
- c) introduzione della sezione contrattuale per la Polizia locale, con la previsione di una disciplina volta a cogliere le peculiarità professionali del personale interessato, attraverso, in particolare, l'introduzione di due nuove indennità, una delle quali compensa le funzioni, le responsabilità e il grado rivestito, e l'altra le prestazioni rese sul territorio per i servizi esterni di vigilanza;
- d) confermare le indennità per l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità - ossia lo svolgimento di funzioni di particolare rilevanza -, da attribuire al personale delle categorie B, C e D, tenendo conto dei criteri disciplinati all'art. 70-quinquies del CCNL 21.05.2018, nonché in presenza di atto formale del Responsabile di Area che a monte individui la specifica posizione lavorativa ricoperta e che a consuntivo attesti l'effettivo svolgimento delle funzioni di particolare responsabilità. I valori dovranno essere differenziati in base alle diverse responsabilità assegnate;
- e) dare applicazione all'istituto dell'indennità per particolari condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis del CCNL 21.05.2018, attraverso una verifica puntuale delle singole posizioni lavorative in modo da prevederne la corresponsione solo in presenza di situazioni rientranti nella previsione del CCNL tenendo conto dell'esperienza maturata con riferimento ai soppressi istituti dell'indennità di rischio, disagio e maneggio valori, contenendo o evitando incrementi di spesa a tale titolo rispetto a quanto risultante dal CCDI vigente;
- f) prevedere il lavoro straordinario in modo particolare per il personale della polizia locale disciplinando anche quanto previsto nell'art. 7, comma 4, lett. s), CCNL 2016/2018, nel quale è previsto che per esigenze eccezionali, debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico, il limite massimo individuale di cui all'art. 14, comma 4, del CCNL dell' 1.4.1999 (180 ore) può essere elevato 2;

DI DISPORRE che copia del presente provvedimento sia trasmessa alla Delegazione trattante di parte pubblica, alle R.S.U., alle OO.SS. territoriali e sia pubblicata, oltre che per 15 gg. all'Albo Pretorio on line, sul Sito istituzionale dell'Ente nella sezione *"Amministrazione Trasparente"*, sottosezione *personale - contrattazione integrativa decentrata*;

3 DI DARE ATTO che i componenti della Giunta hanno dichiarato che per loro non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie e né conflitto d'interesse;

4 DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Letto confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to Dott. Maria Teresa Lepore

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Orciuoli Armando

OGGETTO: Direttive alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica per la Contrattazione Decentrata Integrativa (CDI) - Parte Economica anno 2019

Parere di regolarità **TECNICA** espresso dal Responsabile di Area:

Il sottoscritto Responsabile di Area esprime il parere, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione:

FAVOREVOLE

Li 8/7/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA I
F.to Dott. Vittorio Marino

Parere di regolarità **CONTABILE** espresso dal Responsabile di Area:

Il sottoscritto Responsabile di Area esprime parere di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione:

FAVOREVOLE

Li 8/7/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA I
F.to Dott. Vittorio Marino

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to dott.ssa Maria Teresa Lepore

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Armando Orciuoli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di questo Comune (albo Pretorio on-line), accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della Legge 18/06/2009, n. 69 e ss.mm. e ii.);

- che contestualmente all'affissione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D. Lg.s. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, li 15.07.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Armando Orciuoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D. Lgs. 267/2000);
- E' divenuta esecutiva il giorno 30 marzo 2019., essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, 15.07.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Armando Orciuoli

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza comunale, li 15.07.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Armando Orciuoli

RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE

Copia della presente deliberazione viene ricevuta in data odierna dal/i sottoscritto/i

☐ Responsabile dell'area I^

☐ Responsabile dell'area II^

con onere della relativa procedura attuativa.

Lapio, li 15.07.2019

F. to il responsabile dell'area I^

F. to il responsabile dell'area II